SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 14 gennaio 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 2002.

Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 - Bando 2001 «Realizzazione di programmi strategici».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto legislativo, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), finalizzato al finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, che stanzia a favore del FISR 40 miliardi di lire (€ 20.658.275,96) per il 2000, e a decorrere dall'anno 2001, 50 miliardi di lire (€ 25.822.844,95);

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che in tabella D stanzia ulteriori 10 miliardi di lire (€ 5.164.568,99) per il periodo 2000-2002 a favore del FISR;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che in tabella F conferma lo stanziamento di 10 miliardi di lire (€ 5.164.568,99), per il periodo 2001-2002;

Visto, altresì, l'art. 103 della predetta legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di un fondo pari al 10% dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, da destinare, tra l'altro, al finanziamento della ricerca scientifica, nel quadro del PNR e nella misura individuata dal Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2001, che, sulla base della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001, all'art. 2, assegna 60 miliardi di lire (€ 30.987.413,94) dei proventi derivanti dalle licenze UMTS a favore del FISR;

Visto il Programma nazionale di ricerca (PNR 2001-2003) approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2000, n. 150, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la delibera CIPE del 3 maggio 2001, n. 80, registrata alla Corte dei conti il 16 luglio 2001, registro n. 4, foglio n. 182 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2001 con la quale sono individuate, per l'anno 2001, le priorità scientifiche di intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti nel PNR e con le determinazioni di cui al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001, per un importo sul fondo FISR di 226 miliardi di lire (€ 116.719.259,19);

Tenuto conto che le risorse FISR per il periodo 2000-2003 ammontavano complessivamente a € 144.607.931,75 (280 miliardi di lire) e che pertanto rimaneva un importo residuo pari a € 27.888.672,55 (54 miliardi di lire);

Tenuto conto, altresì, che lo stanziamento complessivo di € 144.607.931,75 (280 miliardi di lire) è stato decurtato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2002 «concernente la conservazione dei residui di stanziamento» per un importo di € 22.724.103,56 (44 miliardi di lire);

Ritenuto che tale decurtazione debba incidere prioritariamente sulle risorse per le quali, nella citata delibera CIPE, non è stata ancora prevista alcuna destinazione, piuttosto che su quelle già assegnate alla realizzazione di specifici programmi strategici;

Considerato che per effetto della predetta decurtazione la quota di risorse FISR non assegnata dal CIPE con la delibera 3 maggio 2001, n. 80, rimane pari a € 5.164.568,99 (10 miliardi di lire);

Tenuto conto che il FISR rappresenta lo strumento per l'integrazione delle attività di ricerca, che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali, da gestire in regime di cofinanziamento tra le amministrazioni dello Stato interessate alla realizzazione dei programmi e i soggetti proponenti;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C/45/06 pubblicata nella G.U.C.E. 17 febbraio 1996, n. C 45/C;

Considerato che la predetta delibera CIPE del 3 maggio 2001, n. 80, prevede risorse finanziarie aggiuntive da apportarsi da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero dell'ambiente, per i programmi di rispettivo interesse;

Tenuto conto che il Ministero delle politiche agricole concorre con proprie risorse per un importo totale di 30 miliardi di lire (€ 15.493.706,97), così come comunicato con nota del Ministro n. 8152 del 5 giugno 2001;

Tenuto conto delle tematiche per la ricerca agricola indicate nel Programma nazionale per la ricerca nel sistema agricolo e lo sviluppo sostenibile e l'occupazione (PNR-SASSO) predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali in raccordo con le regioni e trasmesso al MIUR quale indicazione della programmazione nel settore della ricerca agricola per il triennio 2001-2003;

Tenuto conto, altresì, che il Ministero dell'ambiente concorre con proprie risorse per un importo totale di 70 miliardi di lire (€ 36.151.982,94) come comunicato con nota dell'11 aprile 2002, prot. GAB/2002/4027/A06;

Ritenuto di dover definire il quadro dei temi di ricerca da finanziare con il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), per un importo di € 140.992.733,45 (273 miliardi di lire), anziché di € 168.364.949,10 (326 miliardi di lire) in quanto per la realizzazione dell'intervento strategico infrastrutturale «Centro euromediterraneo per i cambiamenti climatici», si procederà separatamente per un importo di € 27.372.215,65 (53 miliardi di lire);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1999, n. 29, e successive variazioni ed integrazioni;

Decretano:

Art. 1.

1. Il Fondo integrativo speciale di ricerca, come integrato con le risorse dei Ministeri indicati nelle premesse, cofinanzia, in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale per la ricerca (PNR 2001-2003), i sottoindicati programmi strategici, accanto ad ognuno dei quali è indicato il limite finanziario di intervento.

L'importo, corrispondente all'1% dello stanziamento previsto per ciascun programma strategico, è destinato alle spese dell'istruttoria, monitoraggio e verifiche *in itinere.*

PROGRAMMA STRATEGICO.

A) *Qualità alimentare e benessere* contributo previsto € 24.273.474,26 di cui:

1) Progetto-obiettivo: Metodi e sistemi per aumentare il valore aggiunto degli alimenti tradizionali ed a vocazione territoriale. Contributo previsto € 9.812.681,08.

Tematiche:

a) messa a punto di metodi, strumenti e tecnologie per il recupero e la valorizzazione di produzioni tradizionali e tipiche, con particolare riferimento ad aree geografiche sensibili dal punto di vista socio-ambientale, quali aree rurali marginali, ivi comprese le aree montane, al fine di promuoverne lo sviluppo;

b) individuazione di parametri, indicatori e protocolli per la definizione e misura della qualità organolettica, nutrizionale e merceologica, e dell'origine delle materie prime e dei prodotti finali, mirata alla qualificazione e certificazione delle produzioni agro-alimentari tradizionali, a salvaguardia sia del consumatore che del produttore;

c) metodi e strumenti di valorizzazione produttiva e di mercato degli alimenti tradizionali, per aumentare la competitività del sistema agricolo ed agroindustriale, con particolare riferimento alle problematiche di logistica, trasporto e supply-chain anche nell'ambito della net-economy.

2) Progetto-obiettivo: Metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella catena agro-alimentare e nell'ambiente. Contributo previsto € 14.460.793,17.

Tematiche:

a) studi e ricerche sul miglioramento delle tecniche di produzione agricola sostenibile per l'ambiente in grado di fornire prodotti conformi ai principi di sicurezza alimentare;

b) tecniche di allevamento per la salvaguardia del benessere animale e l'ottenimento di prodotti di elevata qualità e sicurezza;

c) studio e definizione di nuove metodologie atte a valutare le produzioni agricole destinate all'alimentazione ai fini:

a. della sicurezza d'uso;

b. del valore nutrizionale;

c. dell'eventuale contenuto di antinutrienti, per valorizzare il ruolo della corretta alimentazione come fattore di benessere e prevenzione delle malattie;

d) marcatori, indici e protocolli diagnostici per l'identificazione di componenti ed ingredienti e per la tracciabilità dei prodotti agro-alimentari;

e) individuazione e messa a punto di metodi rapidi, economici e praticabili per l'effettuazione di controlli sistematici della qualità dei prodotti agroalimentari nella filiera produttiva;

f) definizione di nuove metodologie di trasferimento delle informazioni al consumatore, anche attraverso nuovi sistemi di etichettatura.

PROGRAMMA STRATEGICO.

B) *Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici* contributo previsto € 26.855.758,75 di cui:

1) Progetto-obiettivo: simulazioni, diagnosi e previsioni del cambiamento climatico. Contributo previsto € 26.855.758,75.

Tematiche:

a) studi sull'evoluzione e sulla variabilità climatica, cause dei cambiamenti climatici: ruolo dei sistemi urbani e produttivi ivi compreso quello agroforestale;

b) caratterizzazione delle strutture pedoclimatiche locali, simulazione del clima regionale e ottimizzazione della gestione territoriale, con particolare riferimento alle risorse idriche, agro-forestale ed ittica;

c) impatto dei cambiamenti climatici sulle coste e studi della loro vulnerabilità; previsioni sugli ecosistemi terrestri ed acquatici, ed in particolare sulla biodiversità;

d) dinamica dei processi atmosferici (aerosol, nubi, ricostruzione del clima del passato) e tecniche d'intervento;

e) applicazioni del telerilevamento per la conoscenza dei processi climatici;

f) monitoraggio, diagnosi, simulazioni e previsione dell'evoluzione dei sistemi agricoli in relazione ai cambiamenti climatici;

g) sostenibilità dell'impiego energetico delle risorse rinnovabili per contenere l'emissione di gas responsabili dell'effetto serra;

h) metodi e tecniche sostenibili per l'immagazzinamento del carbonio (carbon-sink);

i) studi sul ciclo del carbonio oceanico, processi ed osservazioni oceaniche.

PROGRAMMA STRATEGICO.

C) *Nuovi sistemi di produzione e gestione dell'energia* contributo previsto € 89.863.500,44 di cui:

1) Progetto-obiettivo: Vettore idrogeno. Contributo previsto € 51.129.233,01.

Tematiche:

a) sviluppo di tecnologie, componenti e sistemi innovativi per la produzione di idrogeno e per la separazione idrogeno/CO_2 anche ai fini della riduzione dell'impatto ambientale;

b) sviluppo di materiali e sistemi innovativi che sfruttino anche energie rinnovabili per l'accumulo di idrogeno;

c) studio del confinamento geologico della CO_2 e sviluppo delle relative tecnologie;

d) sviluppo di tecnologie, componenti e sistemi per l'utilizzo dell'idrogeno nel campo della trazione e per generazione elettrica distribuita.

2) Progetto-obiettivo: Celle a combustibile. Contributo previsto € 38.734.267,43.

Tematiche:

a) aumento delle prestazioni e riduzione dei costi dei diversi tipi di celle a combustibile, attraverso lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioni innovative di cella;

b) sviluppo e sperimentazione di sistemi con celle a combustibile per la trazione, per generazione stazionaria e per l'alimentazione di sistemi portatili;

c) sperimentazioni di impianti dimostrativi, monitoraggio e verifica dei comportamenti operativi per celle operanti con molteplicità di combustibili.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

1. Sono ammessi a beneficiare degli interventi di cui al precedente articolo, gli enti pubblici di ricerca, le università, gli enti di ricerca privati in collaborazione tra loro e/o con imprese.

2. Possono presentare domanda di finanziamento, in qualità di soggetti proponenti, i seguenti soggetti, nel rispetto delle clausole di cui al comma 3 dell'art. 3:

a) università, statali e non statali, legalmente riconosciute ed istituite nel territorio dello Stato;

b) enti pubblici di ricerca;

c) enti di ricerca privati che, per prioritarie finalità statutarie, svolgano, senza fini di lucro attività di ricerca;

d) consorzi tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, le cui quote di partecipazione, nel rispetto del comma 3 dell'art. 3, non devono superare il limite del 60% per ciascun socio.

La domanda deve essere presentata dal soggetto proponente che è individuato come capofila.

3. In tutti i casi in cui, nella realizzazione del progetto, sia prevista la partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o servizi, il contributo è concesso purché:

a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;

b) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui ai commi precedenti,

ovvero

c) i soggetti di cui al comma precedente ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte in cui siano detentori tali imprese;

d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di proprietà intellettuale.

Art. 3.

Formulazione delle proposte, loro requisiti e criteri di valutazione

1. Ciascuna proposta deve riferirsi, a pena di inammissibilità, ad uno solo dei progetti-obiettivo di ciascun programma strategico e ad una o più tematiche, che devono essere chiaramente indicate, riportate nel precedente art. 1, e deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente decreto (allegato *A*); è allegato altresì il documento contenente i criteri per la rendicontazione dei costi (allegato *B*), che fanno parte integrante del presente decreto.

2. I soggetti ammissibili possono presentare separatamente più proposte progettuali purché afferenti a diversi progetti-obiettivo, sempre comunque nel rispetto delle modalità di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare la partecipazione di una pluralità di soggetti esecutori evitando, nel contempo, l'eccessiva frammentazione delle risorse, l'apporto di ciascun soggetto ammissibile deve risultare appropriato e rilevante e comunque non superiore al 60% del costo totale della proposta.

L'apporto di ciascuna unità operativa non può essere inferiore al 10% del costo totale del progetto, pertanto ciascun progetto può prevedere da un minimo di 4 ad un massimo di 10 unità operative.

Gli enti di ricerca privati devono allegare alla domanda l'atto costitutivo e lo statuto.

4. Le proposte progettuali devono contenere i seguenti elementi:

a) oggetto e descrizione delle attività;

b) obiettivi e risultati;

c) soggetto responsabile della realizzazione del progetto ed unità operative partecipanti;

d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

e) indicazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie;

f) collegamento con altri programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali, già attivati e/o in corso;

g) modalità di valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati;

h) *curriculum* del responsabile della ricerca di ciascuna unità operativa.

5. La selezione delle proposte progettuali, giudicate ammissibili alla fase istruttoria, viene effettuata secondo i seguenti parametri:

a) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario anche in riferimento alle risorse umane e strumentali disponibili;

b) coerenza delle linee di attività e degli obiettivi e dei risultati attesi con le priorità scientifiche individuate nell'ambito dei progetti-obiettivo dei programmi strategici di cui all'art. 1;

c) qualità scientifico-tecnologica delle proposte e/o livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;

d) coerenza della partecipazione rispetto ai progetti-obiettivo, adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei soggetti proponenti e delle unità operative partecipanti, ad assicurare efficienza ed efficacia alle attività previste;

e) grado di integrazione tra la componente pubblica e quella privata;

f) grado di partecipazione finanziaria ai costi complessivi per la realizzazione del progetto;

g) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati.

6. Il finanziamento complessivo a carico delle risorse di cui al presente bando è pari al 70% dei costi ritenuti ammissibili.

7. Sono ammissibili al finanziamento le proposte progettuali:

a) che risultino conformi e coerenti con i requisiti e i criteri indicati ai commi precedenti;

b) il cui costo complessivo, al fine di valorizzare e concentrare i fondi su interventi ed obiettivi significativi:

non sia inferiore a € 2.065.827,60 e non superiore a € 7.746.853,49 per il programma strategico A);

non sia inferiore a € 2.582.284,49 e non superiore a € 9.296.224,18 per il programma strategico B);

non sia inferiore a € 6.197.482,79 e non superiore a € 20.658.275,96 per il programma strategico C);

c) la durata del progetto non deve eccedere i tre anni.

Art. 4.

Procedure per l'istruttoria e la valutazione

A. L'istruttoria delle proposte è curata da una commissione interministeriale istituita con decreto del MIUR e composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, e, per i programmi strategici di rispettiva competenza, dai rappresentanti del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle politiche agricole e forestali.

B. Per la valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali, la predetta commissione si avvale di gruppi di esperti con comprovata esperienza nei settori scientifici di ciascun programma strategico, da identificarsi nell'albo degli esperti della ricerca scientifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, istituito con decreto direttoriale 2 agosto 2002, prot. n. 1176/2002 e/o da altri esperti, comunque indicati dalle amministrazioni compartecipanti al finanziamento, e nominati con apposito decreto del MIUR.

L'onere relativo alle spese di funzionamento di detti organismi di istruttoria e valutazione grava sulla disponibilità del Fondo così come individuato all'art. 1, comma 1, del presente bando.

Sulla base delle valutazioni del gruppo degli esperti, la predetta commissione interministeriale approva la graduatoria delle proposte che sarà formalizzata successivamente con apposito decreto del MIUR.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e modalità da definirsi con il successivo decreto di affidamento che terrà conto anche di eventuali rimodulazioni, indicate dal gruppo di esperti nel corso della valutazione e selezione delle proposte, dei progetti ammessi al finanziamento.

Al termine del progetto si provvederà alla valutazione finale anche per l'accertamento dei risultati conseguiti sotto il profilo tecnico-scientifico e socio-economico.

I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la relativa approvazione, ogni modifica che dovesse intervenire nella realizzazione del progetto.

Art. 5.

Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di concessione del contributo dovranno essere presentate, pena l'esclusione, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* utilizzando il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Domande finanziamento», secondo le modalità ivi indicate. Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il servizio consentirà la stampa della domanda (allegato 1) e della scheda riepilogativa (allegato 2) del progetto — che fanno anche esse parte integrante del presente decreto — che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio II, piazzale J.F. Kennedy n. 20 - 00144 Roma, recante sulla busta la dicitura «Bando 2002 - Progetti FISR».

La data di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
capo del Dipartimento del tesoro
SINISCALCO

p. *Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
capo del Dipartimento della programmazione
il coordinamento e gli affari economici
D'ADDONA

p. *Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*
direttore generale
CLINI

p. *Il Ministro delle politiche agricole e forestali*
Il capo del Dipartimento per la qualità dei prodotti
agroalimentari e dei servizi
AMBROSIO

ALLEGATO *A*

I Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'Istruzione, Università e Ricerca, dell'Ambiente della Tutela del Territorio, delle Politiche Agricole e Forestali

----

Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca
PROGETTO ESECUTIVO

A1) **PROGRAMMA STRATEGICO:**				
A2) **Progetto-Obiettivo:**				
A3) TEMATICHE				
A) PRESENTAZIONE SINTETICA				
A4) Titolo del Progetto				
A5) Importo onnicomprensivo di progetto (compreso autofinanziamento)		Totale € Finanziamento Richiesto €		
A6) Ente Proponente Capofila del Progetto				
Denominazione Sede legale Legale Rappres. Tel./ E-mail		università ○ Altro ente pubblico ○ Consorzio ○	Ente Pubbl. Ricerca ○ Consorzio Interuniv. ○ Impresa ○	Enti privati ○ Altro ○
A7)) Ente/i Partecipante/i del Progetto				
Denominazione Sede legale Legale Rappres. Tel./ E-mail		università ○ Altro ente pubblico ○ Consorzio ○	Ente Pubbl. Ricerca ○ Consorzio Interuniv. ○ Impresa ○	Enti privati ○ Altro ○
A8) Responsabile del Progetto **(Allegare curriculum)**				
Cognome Nome Telefono/E-mail				
A9) Unità Operativa				
1) Denominazione Sede legale Legale Rappres. Tel./ E-mail		università ○ Altro ente pubblico ○ Consorzio ○	Ente Pubbl. Ricerca ○ Consorzio Interuniv. ○ Impresa ○	Enti privati ○ Altro ○
Cognome/Nome Telefono/E-mail	(Allegare Curriculum)			
2) Denominazione Sede legale Legale Rappres. Tel./ E-mail		università ○ Altro ente pubblico ○ Consorzio ○	Ente Pubbl. Ricerca ○ Consorzio Interuniv. ○ Impresa ○	Enti privati ○ Altro ○
Cognome/Nome Telefono/E-mail	(Allegare Curriculum)			
A10) Criteri di selezione dei soggetti partecipanti ed elementi per la loro valutazione *(illustrare in sintesi le motivazioni di affidabilità scientifica, allegato max una pag. descrittiva per ogni **unità operativa**)*				

B) ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO	
B1) OBIETTIVI E METODOLOGIE	
B1.1) Descrizione del Progetto (cinque pagine max) *(descrizione dettagliata delle attività, specificando le metodologie e le tecnologie utilizzate)*	
LINEA 1……………….	
Attività 1	Unità Operativa/e
Attività 2	Unità Operativa/e
Attività 3	Unità Operativa/e
Attività 4	Unità Operativa/e
Attività *n*	Unità Operativa/e
LINEA 2……………….	
Attività 1	Unità Operativa/e
Attività 2	Unità Operativa/e
Attività 3	Unità Operativa/e
Attività 4	Unità Operativa/e
Attività *n*	Unità Operativa/e
LINEA 3……………….	
Attività 1	Unità Operativa/e
Attività 2	Unità Operativa/e
Attività 3	Unità Operativa/e
Attività 4	Unità Operativa/e
Attività *n*	Unità Operativa/e
LINEA *n*……………….	
B1.2) Obiettivi generali del progetto e risultati attesi (max 10 pagine)	
B1.2.1) Obiettivi per linee	
LINEA 1……………….	
Obiettivo 1	
Obiettivo 2	
Obiettivo 3	
Obiettivo *n*	
LINEA 2……………….	
Obiettivo 1	
Obiettivo 2	
Obiettivo 3	
Obiettivo *n*	
LINEA 3……………….	
Obiettivo 1	
Obiettivo 2	
Obiettivo 3	
Obiettivo *n*	
LINEA *n* ……………….	
Obiettivo 1	
Obiettivo 2	
Obiettivo 3	
Obiettivo *n*	
B1.2.2) Risultati per linee	
LINEA 1……………….	
Risultato 1	
Risultato 2	
Risultato 3	
Risultato *n*	
LINEA 2……………….	
Risultato 1	
Risultato 2	
Risultato 3	
Risultato *n*	
LINEA 3……………….	
Risultato 1	
Risultato 2	
Risultato 3	
Risultato *n*	

LINEA *n* …………………
Risultato 1
Risultato 2
Risultato 3
Risultato *n*

B1.3) Articolazione temporale del progetto

	1° Anno	2° Anno	3° Anno
LINEA 1………			
Obiettivo 1			
Obiettivo 2			
Obiettivo 3			
Obiettivo *n*			
LINEA 2………			
Obiettivo 1			
Obiettivo 2			
Obiettivo 3			
Obiettivo *n*			
LINEA 3………			
Obiettivo 1			
Obiettivo 2			
Obiettivo 3			
Obiettivo *n*			
LINEA *n*………			
Obiettivo 1			
Obiettivo 2			
Obiettivo 3			
Obiettivo *n*			
Durata totale: mesi nn			

B1.4) Risultati attesi

	1° Anno	2° Anno	3° Anno
LINEA 1………			
Risultato 1			
Risultato 2			
Risultato 3			
Risultato *n*			
LINEA 2………			
Risultato 1			
Risultato 2			
Risultato 3			
Risultato *n*			
LINEA 3………			
Risultato 1			
Risultato 2			
Risultato 3			
Risultato *n*			
LINEA *n*………			
Risultato 1			
Risultato 2			
Risultato 3			
Risultato *n*			

B1.5) Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di Progetto (tre pagine max)

LINEA 1………
Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo 3
Obiettivo *n*

LINEA 2………
Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo 3
Obiettivo *n*

LINEA 3………
Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo 3
Obiettivo *n*

LINEA *n*.........

Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo 3
Obiettivo *n*

B1.6) Collegamenti con altre iniziative già attivate e/o in corso (una pag. max)
(indicazione delle eventuali connessioni con iniziative, nazionali o internazionali, con particolare riferimento ai progetti comunitari, volte a conseguire significativi risultati nello stesso ambito di applicazione)

LINEA 1.........

LINEA 2.........

LINEA 3.........

LINEA *n*.........

B2) DETTAGLIO TECNICO-AMMINISTRATIVO ATTIVITA'

B2.1) Dettaglio tecnico-amministrativo per linee (max 10 U.O.)

LINEA 1	Mesi uomo[1]	Person. Dip.	Person. non Dip.	Spese Generali	Attrezz./strum.	Materiali	Commesse Esterne	Consulenze	Miss./Viaggi	Costo Totale
U.O. 1										
U.O. 2										
U.O. 3										
U.O. *n*										
Tot. Linea										

LINEA 2	Mesi uomo	Person. Dip.	Person. non Dip.	Spese Generali	Attrezz./strum.	Materiali	Commesse Esterne	Consulenze	Miss./Viaggi	Costo Totale
U.O. 1										
U.O. 2										
U.O. 3										
U.O. *n*										
Tot. Linea										

LINEA 3	Mesi uomo	Person. Dip.	Person. non Dip.	Spese Generali	Attrezz./strum.	Materiali	Commesse Esterne	Consulenze	Miss./Viaggi	Costo Totale
U.O. 1										
U.O. 2										
U.O. 3										
U.O. *n*										
Tot. Linea										

LINEA n	Mesi uomo	Person. Dip.	Person. non Dip.	Spese Generali	Attrezz./strum.	Materiali	Commesse Esterne	Consulenze	Miss./Viaggi	Costo Totale
U.O. 1										
U.O. 2										
U.O. 3										
U.O. *n*										
Tot. Linea										

Totale Progetto										

B2.2) Totale tecnico-amministrativo Progetto (max 10 U.O.)

	Mesi uomo	Person. Dip.	Person. non Dip.	Spese Generali	Attrezz./strum.	Materiali	Commesse Esterne	Consulenze	Miss./Viaggi	Costo Totale
U.O. 1										
U.O. 2										
U.O. 3										
U.O. *n*										

Totale Progetto										

[1] I mesi uomo si riferiscono all'intera durata del progetto. Nell'ambito di ciascun anno solare sono al massimo disponibili 11 mesi lavorativi uomo. Indicare il numero di mesi lavorativi impegnati (o impegnabili) per lo specifico progetto proposto. Si precisa che, secondo una convenzione adottata dalla Unione Europea, 11 mesi lavorativi uomo corrispondono circa a un monte forfettario annuale di 1512 ore, pari a circa 140 ore/mese di cui, per ulteriore convenzione, circa 70 sono destinate all'attività di ricerca

ALLEGATO *B*

Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca

FISR

CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI

CRITERI GENERALI

1. I costi dovranno risultare dalla documentazione probatoria relativa, richiesta a norma di legge o dalla prassi contabile ovvero specificatamente dal MIUR; comunque dovranno essere rispettati i criteri di documentazione indicati più avanti.

2. In linea generale per ogni obiettivo i costi sono riconosciuti solo se effettivamente sostenuti e liquidati all'atto della loro presentazione al MIUR; vale cioè per essi il criterio di «cassa».

3. Qualora un bene venga acquisito utilizzando la forma del «leasing», sarà riconosciuta soltanto la quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

4. Non sono riconosciuti i costi relativi a mobili ed arredi.

5. Tutti i costi devono intendersi al netto dell'IVA, salvo quanto di seguito indicato.

Nel caso in cui la rendicontazione dei costi imputabili al progetto sia presentata da un soggetto che non può recuperare, parzialmente o totalmente, l'eventuale IVA sui suddetti costi, la quota dell'IVA non recuperata può essere considerata come costo ammissibile.

A corredo delle certificazioni dei costi ammissibili dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione, nella forma richiesta nell'art. 7 del decreto di affidamento.

CRITERI PER LE SINGOLE VOCI DI SPESA

Nell'ambito dei «criteri generali» sopraelencati sono ammissibili le voci di spesa sottoindicate, fatto salvo comunque il diritto del MIUR di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione presentata.

A) Personale.

A.1 - *Personale dipendente.*

Questa voce comprende il personale in organico e quello con contratto a tempo determinato direttamente o indirettamente impegnato nelle attività tecnico-scientifiche (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, ecc.) e in quelle di gestione tecnico-scientifica-amministrativa.

Il costo relativo sarà determinato in base alla percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa, e sarà valorizzato come appresso indicato:

per ogni persona impiegata nel progetto (1) sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti);

il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo effettivo annuo lordo per la percentuale di ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa; tale attestazione dovrà trovare riscontro in un apposito prospetto sottoscritto dal direttore amministrativo dell'ente o società.

A.2 - *Personale non dipendente.*

Questa voce comprenderà il personale con contratto a tempo determinato (inclusi dottorati, assegni di ricerca e le borse di studio) impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto A.1, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture delle unità operative. Il contratto a tempo determinato dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture delle unità operative stesse. Il costo riconosciuto sarà quello di fattura, ove richiesta, al netto di IVA con l'esclusione di eventuali diarie e spese, che rientrano nel forfait delle spese generali di cui al successivo punto *B*. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura della unità operativa valorizzate al costo orario previsto nel contratto. Per gli assegni di ricerca il costo riconosciuto sarà quello relativo all'importo dell'assegno maggiorato degli oneri di legge, con l'esclusione di eventuali diarie e spese che rientrano nel forfait di cui al successivo punto *B*.

Dal 1° gennaio 2001 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono fiscalmente equiparati ai contratti dei lavoratori dipendenti.

Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, della remunerazione, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

I costi per le attività svolte fuori dalla struttura delle unità operative rientrano invece tra le consulenze.

B) Spese generali.

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato forfettariamente nella misura del 60% dell'ammontare dei costi per il personale ma comunque non eccedente il 20% del costo totale ammissibile del progetto. Detto forfait si intenderà riferito ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca:

personale indiretto (es. fattorini, magazzinieri, segretarie e simili);

funzionalità ambientale (es. vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, ecc.);

---

(1) Le qualifiche del personale sono stabilite secondo i seguenti criteri:

Ricercatore qualificato è il laureato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, che sia responsabile di almeno un capitolo o una fase della ricerca;

Ricercatore è il laureato o il diplomato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, in grado di svolgere un lavoro autonomo di ricerca o di progetto;

Tecnico è il diplomato, ovvero la persona di cultura pratica equivalente, in grado di eseguire esperimenti, prove, controlli, disegni con una certa autonomia;

Ausiliare è la persona che svolge attività esecutive riguardanti prove, controlli, esperimenti o costruisce parti prototipiche;

Gestore è la persona che cura il coordinamento delle attività tra i partecipanti, la verifica dell'avanzamento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, la stesura della documentazione tecnica di progetto.

funzionalità operativa (es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc.);

assistenza al personale (es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.);

funzionalità organizzativa (es. attività direzionale, contabilità generale, e industriale, acquisti, ecc.);

missioni e viaggi (costo del personale in viaggio/missione/attività/ fuori sede, costi per trasporto, vitto, alloggio, diarie, ecc.) ad eccezione dei costi per «missioni e viaggi» di durata superiore a cinque giorni per attività di ricerca in senso stretto (ricerca e/o sperimentazione), per i quali verranno riconosciuti, come imputazione diretta, i soli costi di personale; pertanto rientrano nel forfait delle spese generali i costi completi di «missioni e viaggi» sia per attività non classificabili come attività di ricerca in senso stretto (incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione, ecc.), sia per attività di ricerca/sperimentazione che comportano viaggi, o spostamenti dal laboratorio, di durata non superiore a cinque giorni;

corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);

costi generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca.

Resta inteso che in sede di rendiconto dei costi non occorrerà predisporre per tale voce una apposita documentazione.

C) Attrezzature e strumentazioni.

In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni (di nuovo acquisto) acquistate sul mercato. Il costo sarà commisurato all'importo di fattura (al netto dell'IVA) più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono le seguenti:

le attrezzature e le strumentazioni esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono compatibili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;

il costo delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali. Il costo può essere imputato totalmente o applicando un criterio massimo di ammortamento, così come indicato successivamente in bilancio, pari a cinque anni (tre anni nel caso di strumentazioni ed attrezzature per elaborazioni e processo dati con un costo inferiore ai 25.000 euro);

per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

D) Materiali.

In questa voce ricadono le materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali da consumo specifico (per esempio reagenti), spese per colture ed allevamento (es. per ricerche di interesse agrario), software, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.

Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disc, CD e simili per computer e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio ecc.

I relativi costi saranno determinati sulla base degli importi di fattura, che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo, senza alcun ricarico per spese generali (compensate a parte).

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

E) Commesse esterne.

In questa voce rientrano le attività di ricerca e/o di formazione commissionate dall'attuatore e svolte da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici, sulla base di apposito atto d'impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal fornitore del servizio.

F) Consulenze.

Devono far riferimento a prestazioni a carattere scientifico rese da professionisti (ovvero da persone fisiche), e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal consulente o formatore.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA.

F) Missioni e viaggi.

In questa voce rientrano tutte le spese sostenute per missioni superiori ai cinque giorni.

I costi sostenuti possono essere riconosciuti se la missione è stata autorizzata dal coordinatore del progetto e formalizzata in una lettera d'incarico in cui viene identificata la persona che va in missione, il periodo di missione ed i motivi scientifici che devono essere legati alle sole attività previste nel progetto esecutivo.

QUADRO GENERALE FINANZIARIO DELLE RISORSE

DESCRIZIONE	COSTI
PERSONALE: personale dipendente	
personale non dipendente	
SPESE GENERALI	
ATTREZZATURE e STRUMENTAZIONI	
MATERIALI	
COMMESSE ESTERNE	
CONSULENZE	
MISSIONI E VIAGGI	
TOTALE	

PROSPETTI DETTAGLIATI RELATIVI ALLE VOCI DI DESCRIZIONE PER LA RENDICONTAZIONE

PERSONALE DIPENDENTE

QUALIFICA	N° PERSONE	ORE LAVORATE	COSTO
TOTALE			

PERSONALE NON DIPENDENTE

QUALIFICA	N° PERSONE	ORE LAVORATE	COSTO	DATE DI PAGAMENTO
TOTALE				

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

DESCRIZIONE / FORNITORE	Data Fattura	N° Fattura	Data di pagamento	Costo di acquisto A	Mesi di utilizzo B	Vita tecnica Mesi C	Percentuale di utilizzo D	Quota d'uso =Ax(B/C)xD	Uso in altri obiettivi
TOTALE									

Nella colonna D inserire 100% per le attrezzature usate esclusivamente per l'obiettivo; indicare invece la percentuale di utilizzo per le attrezzature di uso non esclusivo; in quest'ultimo caso indicare nella colonna "uso in altri obiettivi" il numero identificativo degli altri obiettivi per i quali è stata utilizzata l'attrezzatura.

MATERIALI

DESCRIZIONE	FORNITORE	QTA	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA PAGAMENTO	COSTO
TOTALE						

COMMESSE ESTERNE

DESCRIZIONE	FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA PAGAMENTO	COSTO
TOTALE					

ALLEGATO 1

Domanda

Spettabile
MIUR – Ministero Istruzione, Università e Ricerca
SSPAR – Sevizio per lo Sviluppo e il
Potenziamento dell'Attività di Ricerca
Ufficio II
Piazzale Kennedy,20
00144 ROMA

FISR "Fondo Integrativo speciale per la ricerca"

Il sottoscritto .... nato a .... il ...., cod fisc ...., Residente in .... , Legale rappresentante (o suo delegato) chiede con la presente domanda, ai sensi dell'art.2 presente bando, di beneficiare dei finanziamenti FISR, in qualità di soggetto capofila degli enti che partecipano alla realizzazione del

progetto
....

programma strategico
....

progetto-obiettivo
....

tematiche
....

A tale fine si allega:

- Dichiarazione di impegno degli enti partecipanti
- Scheda riepilogativa
- Progetto esecutivo (allegato A dell'art. 3 del bando)
- Statuto e Atto costitutivo dell'ente capofila (solo per gli enti privati)
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge 127/97

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i contenuti degli allegati corrispondono a verità.

Data e Firma
(Il Legale Rappresentante)

____

ALLEGATO 2

Scheda riepilogativa

F.I.S.R. Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca

Ente Proponente
....

Legale Rappresentante
....

Eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica
....

Sede
....

Città:
..........**Cap:** ....**Tel:** ....**Fax:** ....**E-mail:** ....

Codice fiscale
..........**Partita IVA** ....

Numero Conto Tesoreria Provinciale
....

Conto Corrente Bancario
ABI ....**Banca** ....

CAB ....**Numero conto** ....

Progetto

....

Programma strategico

....

Progetto obiettivo

....

Tematiche

....

Sintesi del progetto

....

Durata e costi

Durata (in mesi): ....Costo Totale Progetto: €..........Contributo Totale Richiesto: €..........

Peso percentuale capofila: ....

Numero Partecipanti (compreso capofila): ....

Enti Partecipanti

Partita IVA
Ragione Sociale
Peso (%)

....
....
....

Data e Firma
(Il Legale Rappresentante)

____

03A00248

DECRETO 19 dicembre 2002.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004; prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nella premesse, il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 dicembre 2004, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare nessun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 23 dicembre 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 23 dicembre 2002.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto), ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presentino richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 2 gennaio 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

03A00209

DECRETO 27 dicembre 2002.

Modificazioni ai decreti 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, concernenti l'individuazione degli Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 76, commi 7-*bis* e 7-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il proprio decreto 21 novembre 2001, con il quale sono stati individuati gli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 2002, con il quale sono stati individuati gli Stati ed i territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui all'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerato che i suddetti decreti prevedono la possibilità di modificare o integrare le rispettive liste degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato in relazione all'acquisizione di eventuali ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri;

Considerato che lo Stato del Kuwait risulta incluso tra gli Stati elencati nell'art. 2 dei citati decreti;

Considerato che tra l'Italia e lo Stato del Kuwait è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consente un adeguato scambio di informazioni;

Considerato che in Kuwait i redditi delle società localizzate nello Stato del Kuwait attribuibili al capitale di pertinenza di soggetti non residenti in quello Stato sono comunque assoggettati alle aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955, ovvero alle aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, entrambe non sensibilmente inferiori a quelle vigenti in Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 21 novembre 2001, è apportata la seguente modificazione:

all'art. 2, il numero 3) è soppresso.

Al decreto ministeriale 23 gennaio 2002, è apportata la seguente modificazione:

all'art. 2, il numero 3) è soppresso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

03A00219

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 gennaio 2003.

Sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito all'art. 14 il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la direttiva 16 gennaio 2001, che ha dettato direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la circolare 11 maggio 2001, n. 1034240, applicativa della predetta direttiva;

Considerato che, per il gran numero di domande presentate ai sensi della direttiva e della circolare sopra citate, sono previste agevolazioni che superano le disponibilità finanziarie esistenti sul FIT;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere, secondo quanto previsto nel punto 1.1 della circolare 11 maggio 2001, n. 1034240, all'applicazione dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è sospesa la presentazione delle domande di agevolazione, a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, ai sensi della direttiva 16 gennaio 2001 e della circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà comunicata la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie.

Roma, 7 gennaio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A00267

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia in data 13 dicembre 2002.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia nel giorno 13 dicembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero generale nazionale indetto per l'intera giornata dalla organizzazione sindacale RDB pubblico impiego gli sportelli dell'ufficio sono rimasti chiusi al pubblico.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 18 dicembre 2002

Il direttore regionale: MICELI

03A00221

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona in data 13 dicembre 2002.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona nel giorno 13 dicembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a causa dello sciopero generale nazionale indetto per l'intera giornata dalle organizzazioni sindacali CGIL/FP - CISL/FPS - UIL/FPL - UIL/PA l'ufficio venerdì 13 dicembre 2002 è rimasto chiuso al pubblico.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 23 dicembre 2002

Il direttore regionale: MICELI

03A00220

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Schio.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Schio in data 13 dicembre 2002.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Schio nel giorno 13 dicembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a causa della quasi totale adesione del personale dipendente allo sciopero generale nazionale indetto per il giorno 13 dicembre 2002 dalle organizzazioni sindacali CISL-FPS, CGIL-FP, UIL-FPL e UIL-FP l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 23 dicembre 2002

Il direttore regionale: MICELI

03A00218

PROVVEDIMENTO 27 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia nel giorno 13 dicembre 2002.

Motivazioni.

L'Ufficio locale di La Spezia ha comunicato, con nota n. 65227 del 13 dicembre 2002, la chiusura al pubblico nel giorno 13 dicembre 2002 a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nello stesso giorno.

Il Garante del contribuente, con nota n. 998 del 28 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *A)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 27 dicembre 2002

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

03A00217

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Udine.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO
E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota protocollo n. 330379 del 13 dicembre 2002 del direttore dell'ufficio provinciale di Udine, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare (ex conservatoria dei registri immobiliari) dell'ufficio medesimo per il giorno 13 dicembre 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare è da attribuirsi allo sciopero del personale, indetto dalle organizzazioni sindacali il 13 dicembre 2002;

Ritenuto che la su esposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Friuli-Venezia Giulia con nota datata 17 dicembre 2002, protocollo n. 11344;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare (ex conservatoria dei registri immobiliari) dell'ufficio provinciale di Udine per il giorno 13 dicembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 3 gennaio 2003

Il direttore compartimentale: CIERI

03A00216

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 12 novembre 2002 n. 253, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria»

Il decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 266 del 13 novembre 2002.

03A00387

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 gennaio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0503
Yen giapponese	125,72
Corona danese	7,4290
Lira Sterlina	0,65340
Corona svedese	9,1385
Franco svizzero	1,4602
Corona islandese	84,62
Corona norvegese	7,2520
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57561
Corona ceca	31,788
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	235,09
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6172
Lira maltese	0,4187
Zloty polacco	4,0145
Leu romeno	35477
Tallero sloveno	230,5950
Corona slovacca	41,501
Lira turca	1752000
Dollaro australiano	1,8107
Dollaro canadese	1,6285
Dollaro di Hong Kong	8,1915
Dollaro neozelandese	1,9611
Dollaro di Singapore	1,8260
Won sudcoreano	1238,09
Rand sudafricano	8,9620

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

03A00409

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 29 settembre 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Legge n. 388/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 488/2001 - Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: modifiche al programma di attività per l'anno finanziario 2001. (Deliberazione n. 80/2002)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2002).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 51, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... della legge n. *488*/2001 ...», leggasi: «... della legge n. *448*/2001 ...».

03A00251

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501010/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2003
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2003
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2003 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2003

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di **€ 80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2003.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035